

12. Decisioni di rilievo penalistico

di *Gaia Patarini*

ORCID 0009-0001-2808-2912

DOI: 10.54103/milanoup.314.c817

12.1. Introduzione

La ricerca condotta sulle decisioni di rilievo penalistico nel corso del 2025 evidenzia, analogamente all'anno precedente, un numero non elevato di pronunce, principalmente e probabilmente a causa dell'assenza di banche dati giuridiche analoghe a quella che il Ministero della Giustizia ha creato per il processo civile. L'attività di ricerca sulla giurisprudenza penale si è dunque potuta giovare unicamente del ricorso alle banche dati tradizionali e al sito internet della Corte di Cassazione.

Le sentenze così individuate presentano comunque profili di particolare interesse sistematico, consentendo di ricostruire alcune linee evolutive nella tutela penale relativa alle persone con disabilità.

Le decisioni esaminate possono essere ricondotte, in continuità con la sistematizzazione già adottata per la giurisprudenza del 2024, a due principali filoni: quello relativo **ai requisiti per poter accedere alla detenzione domiciliare**, da un lato; quello concernente **i reati commessi ai danni di persone con disabilità**, dall'altro.

Si segnaleranno poi alcune pronunce che hanno affrontato il tema degli **obblighi di protezione gravanti sui soggetti che prestano attività di cura** nei confronti delle persone con disabilità, nonché alcune sentenze relative al **reato di peculato posto in essere dall'amministratore di sostegno**.

12.2. Sui requisiti per la concessione della detenzione domiciliare

Al primo filone, innanzitutto, va ricondotta la sent. 8 settembre 2025, n. 30409 della Corte di Cassazione pen., sez. I, che ha accolto il ricorso di un detenuto con disabilità fisica, censurando il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare limitandosi a una valutazione astratta della **compatibilità tra patologia e regime**

carcerario¹. La Corte ha ribadito che tale giudizio deve invece articolarsi in due fasi – una astratta e una concreta – imponendo al giudice di considerare le effettive condizioni di vita detentiva, comprese le barriere architettoniche e la carenza di assistenza, che possono tradursi in un trattamento inumano o degradante in violazione degli artt. 32 e 27 Cost. nonché dell'art. 3 della CEDU.

Nelle parole del giudice di legittimità, «la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della loro compatibilità con il regime carcerario al quale egli è sottoposto è soggetta a un **giudizio bifasico**, da effettuarsi **dapprima in astratto**, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della astratta possibilità di cura, e, quindi, **in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto**»². La Cassazione sottolinea peraltro che se è vero che la necessità di muoversi su una sedia a ruote non determina necessariamente «incompatibilità “assoluta” con il regime carcerario, ciò nondimeno sono immaginabili i particolari impedimenti in termini di agibilità e di vivibilità in un ambiente in cui, alle ordinarie restrizioni della libertà personale, si sommano ulteriori ostacoli oggettivi, che rendano vieppiù complicati e malfermi, a chi soffre già di una patologia di notevole rilievo, anche i più comuni ed elementari atti della vita quotidiana».

Le altre decisioni rientranti in questo filone hanno riguardato le richieste di **detenzione domiciliare da parte di genitori di figli con disabilità**.

Così, la Corte di Cassazione pen., sez. I, sent. 6 agosto 2025, n. 29204, si è pronunciata sul ricorso proposto da un detenuto contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva rigettato la sua istanza di detenzione domiciliare. Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto di poter accedere a tale misura per poter ricoprire, come padre, il ruolo di *caregiver* nei confronti della figlia minore con disabilità, così come è consentito alla figura materna. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza in quanto era risultato che c'era già la madre ad occuparsi in modo continuativo della cura dei figli. La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso, riportando quanto stabilito dall'art. 47 *quinquies*,

1 Sul tema della condizione della detenzione, si segnala anche Cass. Pen., sez. I, sent. 19 maggio 2025, n. 19883, che tocca solo indirettamente il tema dei diritti delle persone con disabilità. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva rigettato il reclamo di un detenuto che chiedeva un maggiore risarcimento *ex art. 35-ter ord. penit.* per detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU (spazio inferiore a 3 mq per persona). Il ricorrente lamentava che lo spazio della cella fosse stato calcolato in modo errato, senza sottrarre l'ingombro della carrozzina e del deambulatore del compagno di cella disabile. Il Tribunale aveva ritenuto che tali strumenti, essendo mobili e non fissi, non dovessero essere detratti dallo spazio minimo, e che la loro incidenza valesse solo per il detenuto con disabilità, non per il compagno di cella. La Corte di cassazione ha giudicato illogica e apparente la motivazione sul mancato scomputo dello spazio occupato da carrozzina e deambulatore: questa distinzione non è logicamente giustificata dato che anche per il convivente l'ingombro può limitare concretamente lo spazio vitale.

2 Nello stesso senso si è pronunciata la Cass. pen., sez. I, sent. 12 marzo 2025, n. 9989, in merito alla richiesta di differimento della pena da parte di un detenuto anziano con disabilità.

comma 7, *ord. penit.* (così come modificato dalla sent. n. 18 del 2020 della Corte costituzionale): **la detenzione domiciliare speciale può essere concessa – alle stesse condizioni previste per la madre – anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare ad altri che al padre i figli, anche se questi hanno una grave disabilità, a prescindere dall’età anagrafica.** Per condizione di impossibilità della madre si deve intendere l’emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera di azione della medesima che determinano il rischio concreto per la prole di un grave “deficit” assistenziale e di un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo³.

Diversamente, la stessa sez., con sent. 23 dicembre 2025, n. 41223, ha accolto il ricorso di una detenuta condannata per gravi reati associativi, che chiedeva la detenzione domiciliare come **madre di figlia minore con disabilità grave.** La Cassazione, richiamando la sent. n. 18 del 2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 47-*quinquies* nella parte in cui non estende il beneficio alle madri di figli con disabilità grave anche oltre i dieci anni di età, ha chiarito che **il figlio con disabilità grave è sempre in condizione di particolare vulnerabilità, indipendentemente dall’età, e necessita di tutela rafforzata del legame genitoriale.** La Corte ha infatti ricordato che «le misure della detenzione domiciliare ordinaria e speciale [...] sono volte non solo alla rieducazione del condannato, ma anche – e primariamente – a **garantire la possibilità di cura dei figli** ed alla preservazione del rapporto tra genitori e prole, essendo da intendere **le relazioni umane**, soprattutto in ambito familiare, quali **elementi qualificanti per il pieno sviluppo e la tutela effettiva delle persone più fragili**». Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto sufficienti i permessi premio per mantenere il rapporto madre-figlia, ma la Cassazione ha giudicato tale equiparazione assertiva e non adeguatamente motivata: quando **vi è una specifica allegazione sulle esigenze di cura del minore con disabilità, il giudice deve valutare in concreto se la detenzione domiciliare sia più idonea a garantire protezione e assistenza.**

Occorre infine dare conto del fatto che sulla disciplina della concessione della detenzione domiciliare, e in particolare sulla differenza di trattamento tra figura paterna e materna, ha inciso anche **la sent. della Corte costituzionale n. 52 del 2025**, con cui è stata dichiarata **irragionevole, e dunque illegittima, la preclusione alla concessione della detenzione domiciliare al padre.**

3 Negli stessi termini, cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 28 luglio 2025, n. 27613, in cui la Corte ha inoltre chiarito che ai fini della valutazione della concessione della misura della detenzione domiciliare «non rilevano la condotta regolare tenuta in carcere, la già usufruita misura della detenzione domiciliare o quella della liberazione anticipata»; nonché Cass. Pen., sez. V, sent. 16 ottobre 2025, n. 34049, in cui è stato evidenziato che un ulteriore elemento ostativo alla concessione della misura alternativa al carcere, oltre alla possibilità della madre di occuparsi dei figli con disabilità, è il profilo di pericolosità del detenuto che ne fa richiesta.

L'incostituzionalità è però limitata alla sola parte in cui, pur essendo la madre deceduta o impossibilitata, **la norma imponeva l'affido dei figli minori o con disabilità a terzi**. Ciò che avrebbe impedito ai minori di fruire della relazione continuativa con almeno uno dei genitori, che in linea di principio deve essere loro assicurata. Viceversa, la Corte non ha ritenuto incostituzionale la previsione che se da una parte consente di disporre la detenzione domiciliare della madre condannata anche quando i figli siano affidati al padre, non consente invece al padre di godere della detenzione domiciliare se i figli siano affidati alla madre: secondo il Giudice costituzionale la legittimità di un trattamento differenziato tra madre e padre può trovare in questo caso il suo fondamento sulla tutela della maternità assicurata in Costituzione.

12.3. Sui reati ai danni di persone con disabilità (psichica)

Il secondo filone è relativo ai reati ai danni di persone con disabilità. La VI sez. penale della Corte di Cassazione, con sent. 2 settembre 2025, n. 30120, ha rigettato i ricorsi di tre operatori di un **centro diurno per persone con gravi disabilità psichiatriche**, condannati per **maltrattamenti aggravati** ex art. 572 c.p.

Nel caso di specie, risultava accertato, sulla base di testimonianze e intercettazioni audio-video, che gli imputati avessero posto in essere **violenze fisiche** (schiacci, strattoni, torsioni), minacce, urla e umiliazioni sistematiche nei confronti degli ospiti, soggetti particolarmente vulnerabili.

La Corte ha escluso che tali condotte possano rientrare nell'ipotesi meno grave del delitto di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.): **«se, e dunque, l'uso della violenza, fisica o psicologica, è sempre illecito** anche quando volto a scopi leciti (educazione, custodia, vigilanza, eccetera), in quanto la dignità e l'integrità della persona costituiscono diritti inviolabili, **ciò vale soprattutto quando la violenza riguarda persone affette da disturbi psichiatrici gravi**. Infatti, nei loro confronti **non è logicamente e scientificamente ipotizzabile né una condotta correttiva, né una condotta disciplinaria attesa la strutturale condizione di particolare vulnerabilità in cui versano**, che non ammette “punizioni”, anche le più blande, non solo perché inefficaci, quanto perché gravemente dannose».

Il reato di cui all'art. 571 c.p. «oltre ad avere delle maglie molto strette proprio in una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata al cui vertice sono la dignità e l'integrità umana» **non è mai configurabile quando sia commesso nei confronti di persone con grave disabilità psichica; infatti, comportamenti come violenze fisiche o psicologiche, minacce, umiliazioni e linguaggio offensivo – sempre illeciti e incompatibili con qualsiasi finalità educativa o assistenziale – sono particolarmente lesivi della dignità delle persone con disabilità mentale, che, essendo in una condizione di vulnerabilità, hanno diritto a cure di alta qualità basate su approcci rispettosi, dialogici e non traumatici**. Atti di violenza, oltre a non avere alcun

valore terapeutico, danneggiano la salute e la dignità della persona, violando anche i principi etici fondamentali dell'assistenza sanitaria.

La pronuncia richiama, in tal senso, sia la normativa interna (legge n. 180 del 1978) sia la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impone agli Stati di proteggere tali soggetti da ogni forma di violenza e abuso.

Con sent. 10 giugno 2025, n. 21854, la Corte di Cass. Pen., sez. III, si è invece pronunciata su una questione relativa **all'attendibilità probatoria di una persona con disabilità vittima di reato**⁴, rigettando il ricorso di un imputato condannato per sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una minore affetta da deficit psichico. Per quanto attiene ai profili che qui interessano, la Corte ha affermato che **la presenza di un disturbo psichico non rende automaticamente inattendibile la vittima**. Occorre verificare in concreto se la patologia incida sulla capacità di comprendere le domande, ricordare i fatti e rispondere in modo coerente: **«le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto»**.

12.4. Sugli obblighi di protezione

Come anticipato, va dato conto di due sentenze che si sono concentrate sul tema degli obblighi di protezione gravanti sui soggetti che prestano attività di cura e assistenza nei confronti delle persone con disabilità.

In primo luogo, la Corte di cass. pen., sez. IV, con sent. 1° agosto 2025, n. 28196, ha annullato agli effetti civili l'assoluzione dell'amministratrice di una cooperativa che gestiva una comunità alloggio per persone con disabilità psichica, in relazione alla morte per soffocamento di un'ospite con disabilità uditiva e affetta da psicosi. Nei primi due gradi di giudizio le imputate (due collaboratrici e l'amministratrice) erano state assolte, ritenendo insussistente sia la posizione di garanzia sia il nesso causale tra eventuali omissioni e l'evento morte. La Cassazione, però, ha censurato questa impostazione, sottolineando che il ragionamento dei giudici di merito non era conforme ai principi in tema di responsabilità omissiva (art. 40, ultimo comma, del codice penale) e di tutela dei soggetti vulnerabili. In particolare, la Corte **ha chiarito che, quando si tratta di persone con disabilità psichica, assume rilievo centrale la c.d. "posizione di garanzia", ossia l'obbligo giuridico di protezione che grava su chi le ha in cura o in custodia, che nasce sia da fonti normative sia dal rapporto concreto di presa in carico e comporta doveri di vigilanza e prevenzione**.

La Corte ha evidenziato che la **funzione del garante è proprio quella di compensare la condizione di vulnerabilità del soggetto**, assicurando una

⁴ In termini simili cfr. Cass. Pen., sez. III, sent. 15 gennaio 2025, n. 1755.

tutela rafforzata dei beni fondamentali come la vita e l'incolumità personale, **in linea con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.** Ne deriva che, **in contesti come le strutture per le persone con disabilità, la vigilanza non ha solo una funzione organizzativa, ma è finalizzata anche a prevenire comportamenti autolesivi, anche inconsapevoli, degli ospiti.** Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno errato perché hanno concentrato l'attenzione su aspetti secondari (come il livello sanitario della struttura o l'intervento di soccorso), trascurando invece il profilo decisivo, cioè l'adeguatezza della vigilanza preventiva rispetto ai rischi prevedibili in base alle condizioni della vittima, non valutando correttamente la concreta posizione di garanzia della responsabile della struttura, né i suoi obblighi organizzativi e di controllo.

In secondo luogo, con sent. 8 gennaio 2025, n. 582, la VI sez. pen. della Corte di Cass., si è pronunciata sul caso di **due collaboratori scolastici (personale ATA) condannati per il reato di rifiuto di atti d'ufficio per aver omesso di prestare assistenza igienica a un alunno con disabilità grave**, non intervenendo tempestivamente dopo la richiesta dell'insegnante di sostegno. I ricorrenti sostenevano che non vi fosse stato un vero rifiuto, ma solo un breve ritardo, e che mancassero formazione specifica e obblighi concreti in capo a loro. La Corte, respingendo tali argomentazioni e dichiarando i ricorsi inammissibili, ha innanzitutto chiarito che **il reato di rifiuto di atti d'ufficio può sussistere anche senza un diniego esplicito: è sufficiente un comportamento di inerzia o ritardo ingiustificato in presenza di un'urgenza, come nel caso concreto, dove l'intervento era indifferibile e la mancata tempestività ha costretto i compagni di classe a sostituirsi agli adulti.** Dal punto di vista degli obblighi di assistenza gravanti sugli imputati, la Cassazione ha sottolineato che **il personale ATA è tenuto, in base al contratto collettivo (art. 47 CCNL), a prestare assistenza agli alunni con disabilità anche per l'igiene personale, indipendentemente da formazione specifica, incarichi formali o indennità economiche.** La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo volto a far riconoscere la particolare tenuità del fatto «in quanto il comportamento posto in essere dagli imputati **ha messo a repentaglio la dignità personale di un minore particolarmente vulnerabile e bisognevole di aiuto**».

12.5. Sui reati di peculato posti in essere dall'Amministratore di sostegno

Così come nel report relativo alla giurisprudenza del 2024, anche per l'anno 2025 è stato individuato un nucleo di decisioni di particolare rilievo relativo ai reati di peculato commessi dagli amministratori di sostegno ai danni delle persone beneficiarie della misura.

Le pronunce del 2025 confermano un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui **l'amministratore di sostegno**, nello

svolgimento delle proprie funzioni, **riveste la qualifica di pubblico ufficiale e risponde del delitto di peculato** ai sensi dell'art. 314 c.p. **qualora si appropri delle somme o dei beni dell'assistito.**

Particolarmente significativa è la sent. 30 aprile 2025, n. 18242, della VI sez. penale della Corte di Cass., nella quale la Corte ha ribadito che, **ai fini della qualifica soggettiva, «non conta l'investitura formale quanto piuttosto l'esercizio di fatto della funzione e del servizio pubblico»**⁵. La Cassazione ha inoltre chiarito che l'amministratore di sostegno esercita **una funzione pubblica** in quanto opera sotto la **vigilanza del giudice tutelare, svolgendo un'attività di cura e gestione patrimoniale funzionale alla protezione della persona fragile**. La pronuncia assume particolare rilievo perché valorizza la natura pubblicistica dell'istituto dell'amministrazione di sostegno quale presidio di tutela delle persone con disabilità o non autosufficienti, escludendo che eventuali irregolarità formali – come la mancanza del giuramento – possano degradare la condotta al diverso reato di appropriazione indebita.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che **il peculato non coincide con il mero disordine contabile o con irregolarità nella rendicontazione, ma richiede una concreta distrazione delle somme rispetto agli interessi dell'amministrato**. In tal senso si colloca la sent. 29 aprile 2025, n. 22318, nella quale la Cassazione pen., sez. VI, ha precisato che il **«mero disordine contabile» è penalmente irrilevante**, ma che **la sistematica violazione dei limiti di spesa, i prelievi ingiustificati, la produzione di documentazione falsa e**

5 In questo caso, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di peculato, essendosi indebitamente appropriato – in qualità di amministratore di sostegno – del denaro della madre amministrata. L'imputato lamentava l'erroneità della qualificazione giuridica della fattispecie per mancanza della qualifica di pubblico ufficiale, in quanto non avrebbe mai prestato giuramento quale amministratore di sostegno innanzi al Giudice Tutelare. La Corte di Cassazione, ritenendo la doglianza manifestamente infondata, non solo ha chiarito che ai fini della qualifica oggettiva – nell'ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione – non rileva l'investitura formale quanto piuttosto l'esercizio di fatto di funzioni che possano essere definite pubbliche; ma ha anche ricordato che non è nemmeno dubitabile la qualificazione dell'attività svolta dall'amministratore di sostegno quale funzione pubblica. Infatti, l'art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Nelle parole della Corte, «l'amministratore di sostegno, al pari di tutore e del curatore, esplicando un'attività finalizzata alla cura della persona e all'amministrazione dei suoi beni, esercita una potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare. Del resto, a rilevare il carattere pubblicistico della funzione, il fatto che l'incarico è conferito dal giudice e si svolge sotto la direzione e vigilanza del medesimo, che è disciplinato dalle norme del codice civile e che consiste sostanzialmente nello svolgimento di un'attività "ausiliaria" all'esercizio di una funzione giudiziaria». Sulla qualificazione dell'amministratore di sostegno come pubblico ufficiale ai fini della qualificazione di reato di peculato, si segnala anche la pronuncia del Trib. Genova, sez. II penale, 21 novembre 2025, n. 3777.

l'utilizzo del denaro per finalità estranee alla cura dell'assistito integrano una vera e propria attività appropriativa. Nel caso di specie, i giudici hanno valorizzato anche il fatto che la persona amministrata conducesse «una vita assai parsimoniosa», mentre il denaro veniva utilizzato dall'amministratore per il gioco alle *slot machine* e altre spese personali.

Nella stessa prospettiva si pone la sent. 29 maggio 2025, n. 25940, con la quale la stessa sez. della Cassazione si è pronunciata sul caso di una amministratrice di sostegno che aveva effettuato prelievi e bonifici privi di giustificazione in proprio favore e in favore del marito. La Cassazione ha ribadito che **la condotta appropriativa può ritenersi provata anche in assenza della dimostrazione di un immediato arricchimento personale, qualora emerga che le somme siano state sottratte alla finalità di cura e assistenza della persona vulnerabile.** La sentenza ha inoltre escluso che generici riferimenti a collaborazioni familiari o prestazioni lavorative non documentate possano giustificare i trasferimenti di denaro, sottolineando come gli esborsi fossero «palesamente esorbitanti rispetto alla retribuzione spettante» alla sola badante effettivamente assunta.

È poi interessante segnalare che in altre due decisioni **le condotte di peculato poste in essere nell'ambito dell'amministrazione di sostegno si sono intrecciate con ulteriori forme di sfruttamento della vulnerabilità della persona con disabilità o anziana.**

Così, la sez. VI della Corte di Cassazione pen., sent. 11 aprile 2025, n. 23486, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del gestore di una struttura per anziani accusato di circonvenzione di incapace, peculato e corruzione, che era riuscito, insieme all'amministratrice di sostegno di una persona anziana, a indurla a modificare il testamento a proprio favore.

Ancora, la Corte di Cassazione penale, sez. V, con sent. 22 ottobre 2025, n. 39535, ha confermato la condanna di un soggetto ritenuto concorrente morale nel reato di circonvenzione di incapace e falso ideologico in relazione a un testamento pubblico falso, nominato erede universale di una donna incapace, grazie all'intervento di un notaio e dell'amministratrice di sostegno.

Infine, vale la pena di mettere in evidenza anche il caso in cui la Corte di Cassazione pen, sez. VI, sent. 27 marzo 2025, n. 28108, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministratrice di sostegno condannata per peculato che invocava il vizio totale o parziale di mente. La difesa sosteneva che un disturbo dell'umore e una terapia farmacologica inadeguata avessero inciso sulla capacità di intendere e volere dell'imputata nel periodo dei fatti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui **i disturbi della personalità assumono rilievo penale solo se di gravità tale da compromettere concretamente la capacità di autodeterminazione e se collegati causalmente alla condotta criminosa.** Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già escluso tale nesso sulla base delle perizie svolte ed è stata quindi confermata la responsabilità per appropriazione di somme appartenenti agli assistiti.